

PROTOCOLLO D'INTESA TRA



l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL, con sede in via IV Novembre n. 144, 00187 Roma, nella persona del Presidente Avv. Prof. Vincenzo Mungari

e

il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro nella persona del Presidente Dr.ssa Marina E. Calderone

CONSIDERATO CHE

- la mission dell'INAIL è garantire la tutela integrale del lavoratore attraverso l'attivazione di interventi finalizzati alla realizzazione dei quattro momenti fondamentali di tale tutela: prevenzione, indennizzo, riabilitazione e reinserimento lavorativo e sociale;
- l'INAIL è destinatario dei compiti che il Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni gli assegna in materia di salute e sicurezza sul lavoro soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;
- l'INAIL, ai sensi del D.M. 12/12/2000, incentiva il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso riduzioni del premio assicurativo nei confronti dei Datori di Lavoro che, in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro, abbiano effettuato, nell'anno precedente quello per il quale è richiesta la riduzione, almeno tre interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, rientranti in specifiche "aree tematiche";
- il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL ha espresso in più riprese la convinzione che l'Istituto debba sostenere le aziende nel loro impegno prevenzionale al fine della riduzione del fenomeno infortunistico;
- l'INAIL pratica una sistematica politica di confronto attivo con le Parti sociali e con gli Ordini professionali, al fine di valutarne in modo organico i bisogni;
- il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha inteso rafforzare il rapporto organico con l'INAIL costituendo un'apposita Commissione di Studio e Lavoro per il confronto con l'Istituto;
- i Consulenti del Lavoro iscritti ai rispettivi Consigli Provinciali – Enti di Diritto Pubblico non economici - sono professionisti con i quali le aziende si interfacciano per tutte le problematiche connesse all'istituzione del rapporto di lavoro ed alla sua gestione nel tempo;
- i Consulenti del Lavoro vogliono agevolare la diffusione della cultura della sicurezza e delle pratiche di prevenzione attraverso il loro apporto che intendono ampliare attraverso un percorso di qualificazione professionale nel campo della salute e sicurezza;
- l'INAIL ed i Consulenti del Lavoro, nello svolgimento dei propri compiti e funzioni, hanno sempre perseguito l'obiettivo della qualità del servizio reso al cliente;

- l'INAIL effettua da anni attività di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolta anche a figure professionali operanti nelle imprese;
- tra l'INAIL ed i Consulenti del Lavoro è già in atto un protocollo d'intesa sottoscritto in data 1 agosto 2003 che comprende:
 - all'art. 9, la possibilità di realizzare iniziative di formazione congiunte,
 - all'art. 10 comma 1, il riconoscimento dell'opportunità di esercitare incisive e comuni azioni per lo sviluppo di iniziative miranti al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, in tale ambito, l'esercizio di un ruolo più attivo da parte dei Consulenti del lavoro nell'organizzazione della prevenzione, deve essere considerato un fondamentale strumento per il raggiungimento dei comuni obiettivi.
 - all'art. 10 comma 2, l'impegno ad attivare azioni comuni per diffondere la conoscenza e l'applicazione dei meccanismi premiali previsti dal sistema tariffario per gli interventi di prevenzione e protezione

CONVENGONO :

Art. 1

La premessa al presente protocollo è parte integrante del protocollo stesso.

Art. 2

L'INAIL ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, *di seguito indicati con il termine "parti"*, concordano di progettare e realizzare, attraverso una fase sperimentale congiunta, un processo formativo utile a incrementare e qualificare le competenze dei Consulenti del Lavoro, al fine di valorizzarne le professionalità e poterle "utilizzare" quale veicolo di diffusione della cultura della prevenzione nelle imprese, per promuovere eticamente, con ottica socialmente responsabile, i meccanismi assicurativi di sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 3

Le Parti sviluppano insieme il progetto del processo formativo di cui all'art. 2 tramite la creazione di un apposito gruppo di progettazione formativa.

Il progetto si conclude con l'emissione dell'intero pacchetto formativo comprendente il materiale didattico completo e comprende la sperimentazione attraverso un corso pilota da erogare ad un gruppo di professionisti "Consulenti del lavoro" individuati dall'Ordine sulla base di criteri definiti dal gruppo di progetto ed in numero minimo di 15 e massimo di 25 persone.

La durata del progetto è fissata in 24 mesi dalla firma del presente accordo.

Nel progetto verrà esaminata la fattibilità di un programma di erogazione del corso nel tempo e sul territorio nazionale nel quale saranno fissati i parametri numerici di erogazione ed i requisiti per l'accesso ai corsi.

Il progetto formativo focalizzerà i contenuti dei programmi didattici sugli argomenti prevenzionali che l'INAIL promuove e sostiene attraverso i meccanismi assicurativi ed in particolare in materia di Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - SGSL.

Durata del corso e modalità di verifica sulle competenze raggiunte saranno valutate in sede progettuale e verificate nell'ambito del corso sperimentale di cui sopra.

Il progetto definirà le modalità e le caratteristiche dell'aggiornamento professionale necessario a mantenere ed incrementare le competenze acquisite.

Il progetto deve definire i costi e le modalità economiche per lo svolgimento delle attività in esso previste.



Art. 4

Le Parti concordano, inoltre, di avviare lo studio di un meccanismo di verifica e garanzia sull'applicazione dei sistemi di riduzione dei premi per prevenzione.

Per l'effettuazione di questo studio, da realizzarsi entro 12 mesi dalla firma del presente accordo, viene istituito uno specifico gruppo di lavoro misto.

Art. 5

Lo studio di cui all'Art. 4, se approvato dalle Parti, verrà utilizzato come base per una proposta alle Istituzioni competenti.

Art. 6

Dal presente accordo non scaturisce alcun impegno economico tra le parti.

Art. 7

Le Parti si impegnano ad individuare congiuntamente eventuali ulteriori ambiti di collaborazione, anche sulla base degli esiti della sperimentazione di cui all'art. 3, comma 2, nonché in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Art. 8

Il presente accordo ha durata congruente con quella delle attività in esso previste e comunque non superiore a 4 anni dalla data della firma e decade automaticamente alla scadenza salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 9


L'INAIL ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro dichiarano di essere informati e di acconsentire che i "dati personali" forniti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo d'intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità espresse nel presente Protocollo.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
Il Presidente
Dott.ssa Marina E. Calderone



Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro
Il Presidente
Avv. Prof. Vincenzo Mungari



16 GIU. 2008 - ROMA